

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,

VISTO l'art. 2, commi 3 e 4 del già citato decreto legislativo n.65/2017, il quale prevede che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

VISTO il D. M. n. 378 del 9 maggio 2018, che disciplina i requisiti richiesti per l'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia,

VISTA l'istanza prot. n. 943 del 14 gennaio 2022 presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del D. Lgs. 65/2017, acquisito in Argentina, Paese non appartenente all'Unione Europea dalla Prof.ssa Leila Desiree Mendez:

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA la dichiarazione di valore in loco con la quale in data 18/01/2016, il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, dichiara che il titolo di formazione indicato nel dispositivo, conferisce all'interessata la possibilità di esercitare la professione regolamentata di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia – Fascia di età 0-3 anni;

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

ACCERTATO che l'interessata, cittadina ARGENTINA, di madrelingua SPAGNOLA, non ha prodotto al momento della presentazione dell'istanza, certificazione attestante la competenza linguistica richiesta:

CONSIDERATO che, l'accertamento della competenza linguistica sarà verificata, di volta in volta; dai preposti servizi per l'infanzia di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.65 del 13 aprile 2017;

ACCERTATO che, nelle more della definizione del livello linguistico richiesto per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, il livello di competenza linguistica è equiparato a quello attualmente previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia, come indicato nella nota ministeriale prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013 che qui si richiama;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura e la composizione della formazione professionale conseguita

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari, della durata minima di almeno 3 o 4 anni nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata integra e completa la formazione,

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007:

DECRETA

- 1. Il titolo di formazione professionale così composto:
- a) diploma di istruzione post secondario: "profesora de nivel inicial" (professore di nido e scuola dell'infanzia) conseguito in data 01/12/2010, presso l'istituto "Santa Ana Y San Joaquin" ARGENTINA

posseduto dalla cittadina Argentina Sig.ra. Leila Desiree Mendez, nata a Buenos Aires (ARGENTINA) il 16.07.1982, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art.2, commi 3 e 4, del già citato decreto legislativo n.65/2017.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per l'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE

FABRIZIO MANCA

Pagina 3 di 3